



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

La Presidente di Sezione,

visto il ricorso per la nomina di un curatore speciale alla società **CP_1** affinché rappresenti la società nel procedimento arbitrale,

rilevato che l'Arbitro unico ha espressamente evidenziato che, in relazione alla domanda di impugnazione della delibera assembleare del 22.06.2026 nella parte relativa alla nomina dell'attuale amministratore unico della società, quest'ultimo si troverebbe in conflitto di interessi con la società rispetto a tale domanda, invitando la parte ricorrente a richiedere la nomina di un curatore speciale;

rilevato che non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né è fondata una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di pertinenza di quest'ultimo (come avviene per l'approvazione del bilancio, redatto dall'organo gestorio, o per la determinazione del compenso spettante ex art. 2389 c.c. o per l'autorizzazione al compimento di un atto gestorio ex art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), poiché ravvisare in tali ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021 Rv. 663536 – 02, principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.);

considerato, tuttavia, che nella specie il giudizio arbitrale verte in tema di delibera anche nella parte riguardante la nomina dell'amministratore e pertanto appare ravvisabile un conflitto di interessi che rende opportuna la nomina di un curatore speciale;

P.Q.M.

Pt_1 quale curatore speciale della società **CP_1** con sede in Schio (VI), via Lago di Iseo n. 15, C.F. **P.IVA_1**, l'avv. Marco Borraccino affinché la rappresenti nel giudizio indicato nel ricorso.

Si comunichi a cura della Cancelleria alla parte ricorrente.

Venezia, 03/09/2026

La Presidente di Sezione

dott. Innocenza Vono